
Circolare di studio n.
1/2018

Data: 12/01/2018

STUDIO SANGUIGNI

Sommario

Sommario	2
Bene a sapersi	3
Principali adempimenti contenuti nella legge di bilancio 2018 per i soggetti Iva	3
Crediti d'imposta a favore delle imprese, introdotti, confermati o ampliati nella legge di bilancio 2018	5
Rimborso Iva con visto di conformità.....	6
Risparmio energetico-detrazione e limiti spesa agevolabile	7
Conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali e assistenziali.....	8
Agenda	12
Scadenario dal 16 al 31 gennaio 2018	12
Risparmio energetico-Percentuali di detrazione e limiti spesa agevolabile	19
Periodi d'imposta: 2017 e 2018	19
Dossier Casi e Contabilità	25
Ravvedimento operoso per l'omesso o insufficiente versamento del saldo Imu 2017	25

Bene a sapersi

Principali adempimenti contenuti nella legge di bilancio 2018 per i soggetti Iva

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) contiene numerose disposizioni tributarie riservate agli operatori economici o soggetti Iva.

In particolare, si ritiene opportuno porre in rilievo:

- Introduzione dal 1° luglio 2018:
 - della fatturazione elettronica obbligatoria per le fatture *inerenti*:
 - a cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
 - a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione;
 - dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori;
- Abrogazione dal 1° luglio 2018 delle disposizioni che disciplinavano l’obbligo di tenuta della scheda carburante, in quanto da tale data:
 - **gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva devono necessariamente risultare documentati con fattura elettronica**, tenendo presente che sono stati espressamente esclusi dall’obbligo di certificazione solamente gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
 - **la deducibilità e la detraibilità Iva dell’onere o della spesa (anche se parziale) per l’acquisizione del carburante si renderanno operativi solamente se gli inerenti pagamenti risulteranno tracciabili in quanto posti in essere utilizzando carte di credito o di debito, bancomat o carte prepagate**;
 - agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante verrà riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni che risultano eseguite tramite sistemi di pagamento elettronico;
 - la riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che si attiveranno per garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati inerenti a operazioni di entità superiore a € 500,00, con esclusione degli esercenti il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
 - agevolazioni di natura contabile-fiscale per determinati operatori economici, in quanto l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni e i dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e degli esercenti attività d’impresa ammessi al regime di contabilità semplificata, una serie di strumenti e di informazioni utili agli adempimenti inerenti all’attività posta in essere e, in particolare:
 - gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di dettaglio delle liquidazioni periodiche Iva;
 - la bozza sia della dichiarazione annuale Iva, sia della dichiarazione dei redditi;
 - le bozze dei modelli F24 con l’importo dei tributi da corrispondere, compensare o chiedere a rimborso;

tenendo, inoltre, in considerazione che per coloro che si avvarranno dei predetti elementi, verrà meno l’obbligo della tenuta dei registri delle Iva delle fatture emesse e degli acquisti;

- Proroga, fino al 31 dicembre 2018, della disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione (cioè delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016);
- **Obbligo dell'emissione di fatture elettroniche a partire, come regola, dal 1° gennaio 2019, mediante il Sid-sistema di interscambio** per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi e inerenti variazioni, poste in essere tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia, con l'espresso esonero per coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio, tenendo presente che per l'eventuale omissione si rende operativa la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell'imposta, con un minimo di € 500,00 oppure in misura fissa, da € 250,00 a 2.000,00, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo). L'adempimento della fattura elettronica, tra l'altro, consente l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro);
 - la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2019, delle informazioni e dei dati inerenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, con esclusione di quelle per le quali risulta emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta la fattura elettronica. Il termine per la trasmissione telematica è stabilito entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o di ricezione del documento comprovante l'operazione, tenendo presente che per l'eventuale omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si rende operativa, senza la possibilità di applicazione del cumulo giuridico, la sanzione amministrativa: di € 2,00 per ciascuna fattura, comunque, entro il limite massimo di € 1.000,00 per trimestre; oppure di € 1,00 per ciascuna fattura, comunque, entro il limite massimo di € 500,00 per trimestre, se la trasmissione risulta eseguita nei quindici giorni successivi alla scadenza o se, nel medesimo termine, risulta posta in essere la corretta e coerente la trasmissione delle informazioni e dei dati. Dalla stessa data si deve ritenere abrogato l'obbligo dell'effettuazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro);
- Proroga, anche per il 2018, della disciplina del super e dell'iper ammortamento, *o, meglio, della maggiorazione*:
 - delle quote di ammortamento;
 - dei canoni di leasing deducibili;per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con espressa esclusione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (di cui all'art. 164, comma 1, del Tuir).

Per quanto attiene:

- al super ammortamento, si segnala che lo stesso compete anche per gli investimenti posti in essere fino al 30 giugno 2019, a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, l'ordine risulti accettato dal venditore e risulti effettivamente corrisposto un acconto di almeno il 20% del costo complessivo;
- all'iper ammortamento, oltre all'inclusione di alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali, si pone in evidenza che lo stesso risulta applicabile anche in relazione agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, nel rispetto, comunque, delle condizioni predette.
- La disciplina degli Isa-indici sintetici di affidabilità fiscale è stata posticipata al 2018 e, quindi, per il periodo d'imposta 2017, continuano a rendersi operativi gli studi di settore;
- E' stata istituita l'imposta sulle transazioni digitali (*web tax*), che si renderà operativa dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale, e troverà applicazione nei riguardi delle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti:
 - di soggetti residenti in Italia, con esclusione di coloro che hanno aderito al regime forfetario e quelli che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio;
 - delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate in Italia;tenendo in considerazione che si devono ritenere servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente

automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

L'imposta si renderà applicabile:

- con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione, intendendo per tale il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- nei riguardi del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a tremila unità;
- all'atto del pagamento del corrispettivo e sarà prelevata dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione (o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura) di non superare il limite di transazioni predetto;

e dovrà risultare versata dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo;

- La disciplina dell' IRI- imposta sul reddito d'impresa -, introdotta dalla legge di bilancio 2017, troverà applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e, conseguentemente, viene meno la sua applicazione per il periodo d'imposta 2017.

Crediti d'imposta a favore delle imprese, introdotti, confermati o ampliati nella legge di bilancio 2018

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) prevede una serie crediti d'imposta a favore delle imprese riguardanti:

- *bonus per la riqualificazione delle strutture alberghiere*, che viene esteso alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- *credito a favore delle piccole e medie imprese* con riguardo ai costi sostenuti per la consulenza finalizzata all'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50% dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020 (per un'entità massima di € 500.000,00);
- *credito d'imposta ("sport bonus") riconosciuto a tutte le imprese nei limiti del 3% dei ricavi annui*, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000,00, effettuate nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, tenendo in considerazione che lo stesso non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione ai fini Irap e può essere validamente utilizzato in compensazione esclusivamente in mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari entità;
- *credito d'imposta a favore delle fondazioni bancarie* che finanziano progetti destinati alla promozione del welfare di comunità, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le somme siano utilizzate dai soggetti richiedenti per lo svolgimento di attività non commerciali;
- *credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari* con riferimento ai locali dove si svolge l'attività, nonché alle eventuali spese di locazione a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (anche di seconda mano). Tale credito è fissato nella misura massima:
 - di € 20.000,00 per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
 - di € 10.000,00 per gli altri esercenti;
- *credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali* riconosciuto a favore delle imprese culturali e creative;
- *credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute*, per gli anni 2018-2020, fino a un importo massimo annuale di € 20.000,00 per ciascun beneficiario, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati

con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui;

- credito d'imposta per il 2018 riguardante le spese di *formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie* previste dal Piano nazionale impresa 4.0, pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, pari al 40% della spesa sostenuta e fino a un importo massimo di € 300.000,00;
- credito d'imposta, nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, sino a un massimo di € 25.000,00 per incentivare l'ammmodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, a favore delle società appartenenti:
 - alla Lega di serie B;
 - alla Lega Pro;
 - alla Lega nazionale dilettanti;

che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla vigente normativa, tenendo in considerazione che lo stesso non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione ai fini Irap e può essere validamente utilizzato in compensazione, presentando il modello F24 soltanto attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Rimborso Iva con visto di conformità

Ai fini operativi è opportuno tenere in considerazione che la *polizza assicurativa*, stipulata dai professionisti con visto di conformità, *per consentire il rimborso dell'Iva a credito* deve necessariamente risultare adeguata al numero:

- dei contribuenti assistiti;
- dei visti di conformità apposti;
- delle asseverazioni formalizzate;
- delle certificazioni tributarie rilasciate;

e, quindi, non in relazione all'entità del credito chiesto a rimborso.

Ne deriva, di conseguenza, che anche nella situazione in cui dalla polizza di assicurazione risulta un massimale di ammontare inferiore alla somma chiesta a rimborso, il contribuente non è tenuto a prestare altra garanzia.

Infatti, al riguardo, si pone in rilievo che l'art. 38 *bis*, comma 3, del decreto Iva, dispone che, i rimborsi di ammontare superiore a € 30.000,00 devono essere eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito recante il visto di conformità o la prevista sottoscrizione alternativa, con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente, che:

- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'attività svolta non risulta cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- non risultano cedute, se la richiesta di rimborso viene presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società medesima per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In concreto, da quanto accennato, si deduce che risulta *eliminato l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia*, che rimane, però, operativo, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a € 30.000,00, quando si verificano le cosiddette "situazioni di rischio", nel qual caso detti rimborsi possono essere *eseguiti previa prestazione della garanzia* quando richiesti da soggetti passivi:

- esercenti un'attività d'impresa da meno di due anni diversi (escluse le start-up innovative);
- ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano € 150.000,00;
- al 5% degli importi dichiarati, se questi superano € 150.000,00, ma non superano € 1.500.000,00;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000,00, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000,00;

compresi:

- i soggetti passivi che:
 - presentano la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
 - o:
 - non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Il successivo comma 5 dell'articolo citato individua, poi, le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata.

La presenza della garanzia assicura all'Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.

Per quanto attiene alla disciplina inerente l'apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato, si ritiene opportuno puntualizzare, come già accennato, che sussiste l'obbligo di sottoscrizione di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato:

- al numero dei contribuenti assistiti;
 - al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;
- e, comunque:
- non inferiore a € 3.000.000,00;

al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore.

La polizza assicurativa, tende, quindi, a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell'eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedele.

In concreto, poiché si tratta di una *responsabilità civilistica* nei confronti del cliente e del terzo creditore.

Pertanto, nell'ipotesi in cui una società ha presentato un'istanza di rimborso corredata da visto di conformità per € 5.000.000,00 (o, anche di entità superiore), il professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale deve necessariamente aver stipulato una polizza assicurativa con massimale pari a € 3.000.000,00.

Al riguardo, nel rispetto delle vigenti normative, il suddetto visto di conformità non si può considerare privo di efficacia, in quanto non sussiste alcun obbligo per il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso - né totale né parziale - salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi considerati di rischio.

Risparmio energetico-detrazione e limiti spesa agevolabile

Con la L. 27 dicembre 2017, n. 205 è stata ridotta al 50% la detrazione per gli interventi di *risparmio energetico* inerenti agli acquisti e posa in opera di:

- finestre, compresi gli infissi;
- impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
- schermature solari;

volti, come regola, alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Tale detrazione compete alle persone fisiche e ai soggetti titolari e non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione dei previsti interventi:

- sugli edifici esistenti;
 - su parti di edifici esistenti;
 - su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale;
- anche rurali, posseduti o detenuti.

Il disposto normativo citato, ha confermato sia la detrazione per gli *interventi di efficienza energetica* per il periodo d'imposta 2018, ritoccando, però, al ribasso, la percentuale del 65% applicabile alla generalità dei detti interventi, per talune spese, sia tutte le modalità di sostenimento e di pagamento (bonifici) e di comunicazione all'Enea (entro 90 giorni dalla fine dei lavori), tenendo, in ogni caso, in considerazione che il limite massimo di detrazione, a seconda dell'intervento posto in essere, deve necessariamente risultare riferito all'unità immobiliare oggetto del medesimo, con la conseguenza che deve essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori del bene immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Ai fini operativa, è opportuno tenere presente che la detrazione:

– del 65%, compete:

- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti, con un valore massimo della detrazione pari a € 100.000,00, sempreché il risultato degli interventi consenta di realizzare un risparmio di energia primaria (Pes) entro specifici valori;
- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari almeno alla classe «A» di prodotto, di cui al regolamento 911/2013/UE e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, mentre si devono ritenere esclusi dalla detrazione in argomento gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione inferiore alla classe «A» di prodotto, di cui al regolamento 811/2013/UE;

– del 50%, si rende operativa:

- gli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2018, se inerenti agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi e di schermature solari, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- per le spese relative all'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per un ammontare massimo di € 30.000,00.

Per quanto attiene alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica per le parti a comune nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, il soggetto beneficiario cosiddetto «incapiente», in luogo della detrazione ha la possibilità di porre in essere la cessione del “bonus” a soggetti terzi.

È stato anche espressamente previsto che, con uno o più decreti interministeriali da parte del ministero dello sviluppo economico, congiuntamente con il ministero dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere definiti e/o individuati in maniera specifica i necessari requisiti tecnici degli interventi agevolati, nonché i massimali di spesa di ogni singola tipologia.

Per un quadro completo della situazione delle agevolazioni riservate al “risparmio energetico” per i periodi d'imposta 2017 e 2018, si rinvia alla successiva “Scheda operativa”, dalla quale si rileva, a differenza degli interventi di ristrutturazione edilizia, che il tetto limite di spesa risulta, da sempre, variabile in relazione alla tipologia dei diversi interventi e, di conseguenza, la detrazione che, comunque, deve necessariamente risultare spalmata su dieci annualità, può essere di entità diversa, pur conservando la medesima percentuale di detrazione (50% o 65%).

Conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali e assistenziali

I datori di lavoro hanno la possibilità di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2017 dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2017” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2018), anche con quella di competenza di “gennaio 2018” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2018), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che i conguagli possono riguardare anche il Tfr-trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le inerenti operazioni possono validamente risultare inserite anche

nella denuncia di “febbraio 2018” (scadenza di pagamento 16 marzo 2018), senza aggravio di oneri accessori, tenendo, in ogni caso, in considerazione che sussiste l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2018.

Gli eventi o gli *elementi variabili della retribuzione* da considerare riguardano:

- astensioni dal lavoro;
- compensi per lavoro straordinario;
- congedi matrimoniali;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps;
- indennità per ferie non godute;
- indennità riposi per allattamento;
- integrazioni salariali (non a zero ore);
- permessi non retribuiti;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail.

Agli elementi ed eventi predetti si possono considerare assimilabili anche:

- i congedi parentali in genere;
- i prestiti ai dipendenti;
- l'indennità di cassa;

nonché i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Al riguardo, è bene considerare che mentre non occorre operare alcun accorgimento se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre, se i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens, in quanto, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione devono risultare imputati secondo il *principio della competenza* (dicembre 2017), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo

(aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si devono considerare retribuzione del mese di gennaio 2018, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta deve essere recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2018 e della dichiarazione 770/2018, i datori di lavoro devono tenere in considerazione le predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2017.

Per quanto attiene al massimale annuo per l'individuazione della base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, si segnala che lo stesso è pari, per l'anno 2017, a € 100.324,00, tenendo presente che:

- il massimale non è frazionabile a mese e a esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulta retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il lavoratore dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro o presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici deve essere calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- se coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata *ex lege* n. 335/1995, ai fini

dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto attiene:

- *al contributo aggiuntivo Ivs 1% (a carico del lavoratore)*, di cui all'art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, da applicare sulla quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che è stata individuata, per l'anno 2017, nel limite di € 46.123,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.844,00. Ai fini del versamento di detto contributo, si rammenta che deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a tale titolo. Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei o che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, se gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2018, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2017 di € 46.123,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2018;

- *all'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute*, anche se non corrisposto, può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi, tenendo presente, in ogni caso, che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Si può, quindi, verificare il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (o del mese) al quale era stato imputato;
- *ai fringe benefit*, tenendo in considerazione che l'art. 51, comma 3, del Tuir stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito, tenendo in considerazione che al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefit, l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio deve necessariamente provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro devono:

- aumentare la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno;
- la quantificazione forfetaria del valore economico dell'utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, l'art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir, dispone che tale calcolo deve risultare effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso

privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% ($15.000 \times 30\% = 4.500 \times$ valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit);

- *la determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti*, si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari a 0,00%.

Nelle ipotesi:

- di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
- di cessione del contratto di lavoro;

le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono necessariamente risultare effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits.

Agenda

Scadenziario dal 16 al 31 gennaio 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	ACCISE-ENERGIA ELETTRICA, IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto, calcolata in relazione ai consumi dell'anno precedente e accise sui prodotti immessi in consumo nel corso nel periodo dal 16 al 31 dicembre dell'anno precedente.	
16	ADDITIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF E CONTRIBUTI INPS I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef di competenza del mese precedente e al versamento della contribuzione calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati	
16	ADDITIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730 Il datore di lavoro o sostituto d'imposta deve comunicare ai propri dipendenti l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
16	CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi, devono procedere al pagamento delle ritenute alla fonte operate, tenendo presente che il versamento della ritenuta Irpef effettuata dal condominio in qualità di sostituto di imposta nei confronti dell'appaltatore può essere effettuata al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta medesima pari a € 500,00, altrimenti il versamento può essere eseguito entro le scadenze del 30/06 e del 20/12 di ogni anno.	
16	CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il mese precedente e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI	

	I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	DIVIDENDI E UTILI CORRISPOSTI NEL TRIMESTRE SOLARE PRECEDENTE-RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate e degli importi versati dai soci <i>nel corso trimestre solare precedente</i> .	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di novembre (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di novembre (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .	
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).	
16	IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento: <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese di dicembre, al netto dell'eventuale acconto corrisposto entro il 27 dicembre scorso; • da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di novembre (<i>secondo mese precedente</i>). 	
16	LOCAZIONI BREVI-VERSAMENTO RITENUTA ALLA FONTE Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta degli intermediari che svolgono attività di agenzia immobiliare anche tramite portali <i>on line</i> , della ritenuta alla fonte nella misura del 21% derivante dalle locazioni brevi calcolata sui canoni corrisposti alla persona fisica locatore o comodatario o sublocatore.	
16	RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none"> - compensi per avviamento commerciale; - contributi degli enti pubblici; - indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); - premi e vincite; - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - redditi di lavoro autonomo; - redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - redditi diversi; <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive.</p>	
16	<p>SOMME EROGATE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ-IMPOSTA SOSTITUTIVA</p> <p>I datori di lavoro del settore privato devono procedere al pagamento dell'imposta sostitutiva Irpef e inerenti addizionali nella misura del 10%, calcolata sulle somme erogate <i>nel corso del mese precedente</i> in relazione ad incrementi di efficienza, innovazione, produttività, qualità e redditività, nonché a partecipazione agli utili dell'impresa.</p>	
20	<p>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.</p>	
20	<p>CONTRIBUTO CONAI</p> <p>Liquidazione della contribuzione dovuta <i>per il mese precedente</i> e invio al Conai-Conorzio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.</p>	
20	<p>MISURATORI FISCALI-COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA</p> <p>Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del dettaglio dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali eseguite <i>nel corso del trimestre solare precedente</i> da parte dei fabbricanti e dei laboratori di assistenza e manutenzione su misuratori fiscali.</p>	
20	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>Presentazione telematica al competente Ufficio Regionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei soggetti proprietari, possessori o detentori di apparecchi per il gioco lecito, dei concessionari della rete telematica e degli altri soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta delle giocate aventi i previsti requisiti, dell'istanza tendente all'ottenimento del rinnovo, per l'anno in corso, dell'iscrizione nell'apposito elenco.</p>	
20	<p>SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI RESI A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI IVA DOMICILIATI O RESIDENTI NEGLI ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</p> <p>I soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati e/o extracomunitari con stabile organizzazione in Italia devono procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate, mediante invio telematico, della dichiarazione inerente al trimestre solare precedente e attinente ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e/o elettronici resi a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea. Entro alla data in esame, inoltre, devono anche procedere a porre in essere il pagamento della relativa imposta a credito dell'Erario.</p>	
20	<p>SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI RESI A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI IVA DOMICILIATI O RESIDENTI NELL'UNIONE EUROPEA-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</p> <p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, identificati in Italia devono procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate, mediante invio telematico, della dichiarazione inerente al trimestre solare precedente e attinente ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e/o elettronici resi a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea e procedere a porre in essere il pagamento della relativa imposta a credito dell'Erario.</p>	
25	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE</p> <p>Presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di dicembre 2017 ed elenchi Intra relativi al quarto trimestre 2017.</p>	

28	<p>PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento, devono procedere al pagamento la prima rata del primo periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del Preu-prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento dovuto per il V periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente, mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24.</p>	
29	<p>REGOLARIZZAZIONE INFEDELE INVIO IN TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI</p> <p>Alla data in esame, cioè entro e non oltre 90 giorni dal 30 ottobre 2017, scade il termine per regolarizzare l'infedeltà dei modelli 770/2017, Redditi 2017, Irap 2017 e Cnm 2017, mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato, corrispondendo la prevista sanzione amministrativa ridotta a un nono dell'entità minima e, se del caso, porre in essere separatamente il ravvedimento operoso per eventuali violazioni inerenti ai versamenti.</p>	
29	<p>REGOLARIZZAZIONE MANCATO INVIO IN TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI</p> <p>Alla data in esame, cioè entro e non oltre 90 giorni dal 30 ottobre 2017, scade il termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica dei modelli 770/2017 (eventualmente suddiviso in tre parti), Redditi 2017, Irap 2017 e Cnm 2017, mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato, corrispondendo la prevista sanzione amministrativa ridotta a un decimo dell'entità minima e, se del caso, porre in essere separatamente il ravvedimento operoso per eventuali violazioni inerenti ai versamenti.</p>	
30	<p>AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO-PROVVIGIONI</p> <p>Per i soggetti preponenti di agenti e rappresentanti di commercio scade il termine per procedere sia alla consegna dell'estratto conto delle provvigioni maturate nel corso del precedente trimestre solare, sia alla corresponsione di tali provvigioni.</p>	
30	<p>LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO</p> <p>Termine per procedere alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.</p>	
31	<p>ASSICURAZIONI</p> <p>Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso <i>mese di dicembre</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di novembre</i>.</p>	
31	<p>ASSICURAZIONI-VERSAMENTO CONTRIBUTI DI VIGLIANZA</p> <p>Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, scade il termine per procedere ad effettuare sia la corresponsione all'ivass dell'acconto del contributo di vigilanza dovuto per l'anno in corso, pari al 50% del contributo versato per l'anno precedente, sia per inviare, tramite posta elettronica, l'autocertificazione che attesta l'avvenuto pagamento.</p>	
31	<p>CANONE RAI-SEGNALAZIONE DI NON PRESENZA TELEVISORE</p> <p>Per le persone fisiche che sono titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, scade il termine per procedere a presentare all'Agenzia delle entrate l'autocertificazione, con effetto per l'anno 2018, con la quale attestare la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica e da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</p>	
31	<p>COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO</p> <p>I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti, soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, salvo eventuale proroga, devono inviare, obbligatoriamente in via telematica al competente ufficio, un prospetto informativo relativo alle assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili e delle altre categorie protette con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	

31	<p>CONTRIBUZIONI INPS</p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, <i>se ne ricorrono i presupposti</i>, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; • ai collaboratori coordinati e continuativi; • ai lavoratori a progetto; • ai lavoratori autonomi occasionali; • ai venditori a domicilio; • agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. 	
31	<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE</p> <p>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di aprile</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>	
31	<p>EROGAZIONI LIBERALI-COMUNICAZIONE</p> <p>I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono procedere ad eseguire la comunicazione dell'entità delle erogazioni poste in essere nel corso del periodo di imposta precedente per poter beneficiare della deducibilità delle somme corrisposte.</p>	
31	<p>FATTURAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RECIPIENTI NON RESTITUITI</p> <p>I soggetti titolari di partita Iva devono procedere alla fatturazione degli imballaggi e dei recipienti ceduti con obbligo di resa che non sono stati restituiti nel corso dell'anno solare precedente.</p>	
31	<p>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</p> <p>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.</p>	
31	<p>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E SULLE AFFISSIONI-DENUNCIA CESSAZIONE E/O VERSAMENTO</p> <p>I soggetti interessati individuabili nel titolare degli impianti mediante i quali viene diffuso il messaggio pubblicitario (<i>in via principale</i>) e/o nel soggetto che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità (<i>obbligato solidale</i>) e per le pubbliche affissioni, nel soggetto che richiede il servizio, devono procedere al pagamento del tributo inerente alla pubblicità annuale in unica soluzione o della prima rata.</p>	
31	<p>IMPOSTA DI BOLLO-DICHIARAZIONE</p> <p>I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate, tramite trasmissione telematica diretta o utilizzando un intermediario abilitato, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni inerenti agli atti e ai documenti emessi nell'anno precedente, al fine di liquidare l'imposta di bollo ancora dovuta per l'anno precedente e procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale per l'anno in corso.</p>	
31	<p>IMPOSTA DI BOLLO-SEGNALAZIONE ATTI PRESENTATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>I soggetti iscritti al Registro delle Imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli che risultano iscritti solamente al Rea-repertorio economico amministrativo, devono procedere alla presentazione all'ufficio delle entrate di una specifica dichiarazione contenente il numero degli atti presentati nell'anno precedente al Registro delle imprese su supporto informatico o tramite trasmissione telematica, al fine di consentire la liquidazione dell'imposta di bollo "virtuale" dovuta a saldo per l'anno precedente ed in acconto per l'anno in corso.</p>	
31	<p>INAIL-DOMANDA RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO</p> <p>Per i datori di lavoro in regola con la vigente disciplina in materia di prevenzione sugli infortuni e igiene del lavoro e con gli obblighi contributivi e assicurativi, scade il termine per procedere alla presentazione all'Inail della richiesta di riduzione del tasso medio di premio.</p>	

31	LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI E TITOLARI DI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE Utilizzando il modello F24 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,40% mensile, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i collaboratori e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente che hanno presentato tramite il sostituto d'imposta il modello 730, devono procedere alla corresponsione delle somme dovute che derivano dalla liquidazione del modello medesimo, nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, delle pensioni e/o dei compensi corrisposti.	
31	LIBRO UNICO DEL LAVORO Termine per eseguire l'annotazione delle registrazioni inerenti <i>al mese precedente</i> .	
31	MISURATORI FISCALI-SEGNALAZIONI VARIAZIONI ORGANIZZATIVE Termine utile per procedere alla notifica mediante raccomandata postale al Ministero dell'economia e delle finanze delle variazioni intervenute nel corso del trimestre solare precedente nell'organizzazione dei centri di assistenza tecnica diretta e/o indiretta inerente ai misuratori fiscali.	
31	PROPRIETARI DI FABBRICATI I proprietari di fabbricati devono procedere alla presentazione della prevista denuncia all'Agenzia del territorio per l'inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per l'accertato degrado fisico e/o per l'eventuale obsolescenza che non può essere superata con normali interventi di manutenzione.	
31	REDDITI DI TERRENI-DENUNCIA DELLE VARIAZIONI DEL REDDITO DOMINICALE I titolari di redditi di terreni (proprietari, affittuari o associati nella conduzione dei medesimi), in presenza di situazioni e/o cause di variazione in aumento o in diminuzione del reddito devono procedere alla presentazione della denuncia all'Ufficio dell'Agenzia del territorio, specificando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono, oltre ad allegare la dimostrazione grafica del frazionamento (a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc., utilizzando la procedura Docfa), se dette variazioni si riferiscono a porzioni di particelle.	
31	REVISORI LEGALI-CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO Termine per procedere da parte soggetti che al 1° gennaio scorso risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella sezione dei revisori inattivi, del contributo dovuto per l'anno in corso.	
31	SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.	
31	SISTEMA TESSERA SANITARIA Termine utile per porre in essere l'invio telematico al Sts-Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte dei medici e degli altri professionisti sanitari, delle farmacie e delle altre strutture sanitarie <i>oppure</i> dei soggetti dei medesimi delegati delle informazioni e dei dati inerenti sia alle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno solare precedente, sia degli eventuali rimborsi effettuati nel corso del 2017 per prestazioni erogate parzialmente o non erogate.	
31	SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso: - <i>mese di luglio</i> (senza maggiorazioni); - <i>mese di giugno</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%).	
31	TASSA ANNUALE SULLE CONCESSIONI REGIONALI I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle concessioni regionali, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere alla corresponsione della tassa annuale sulle concessioni regionali.	
31	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)-PAGAMENTO ANNUALE	

	Pagamento in unica soluzione (o della prima rata, in caso di importo superiore a € 258,23, se hanno optato per il versamento rateale, da parte dei titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione di aree pubbliche o degli occupanti di fatto, anche abusivi di aree pubbliche della Tosap -tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sempreché non risultino sussistenti variazioni che determinano un maggior tributo rispetto all'anno precedente.	
31	TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI DELLA PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI-OPPOSIZIONE Per i contribuenti persone fisiche, scade il termine, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel corso del periodo d'imposta o anno solare precedente, per esercitare l'opposizione all'inerente trattamento delle informazioni e dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2018 e Redditi 2018.PF.	

Risparmio energetico-Percentuali di detrazione e limiti spesa agevolabile

Periodi d'imposta: 2017 e 2018

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri sostenuti per: – Acquisto; – Installazione; – messa in opera; di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. (art. 1, comma 88, della L. 28 dicembre 2015, n. 208)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	nessuno	entità risultante
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Irpef e Ires: 65%	nessuno	entità risultante
FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri inerenti a interventi su: – edifici esistenti; – parti di edifici esistenti; – unità immobiliari; riguardanti finestre comprensive di infissi, a condizione che risultino rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m ² K, di cui all'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008. (art.1, comma 345, della L.27 dicembre 2006, n. 296)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 92.307,69	€ 60.000,00
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Irpef e Ires: 50%	€ 120.000,00	€ 60,000,00
<i>Avvertenza: per determinare il limite minimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti sia per le strutture opache verticali e orizzontali, sia per le finestre comprensive di infissi.</i>				
IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri inerenti all'acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti di calore alimentati biomasse combustibili (come legna da ardere, pallets, cippato, mais). (art. 14, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Irpef e Ires: 50%	€ 60.000,00	€ 30.000,00
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE				

Tipologia spesa agevolabile	Periodo operativo della detrazione	Percentuale detrazione	Limite spesa	Limite detrazione
Oneri inerenti agli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con specifici impianti dotati di caldaia a condensazione con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, della L. 27 dicembre 2006, n. 296)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00
		Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.		
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Percentuale detrazione	Limite spesa	Limite detrazione
		Irpef e Ires: 50%	€ 60.000,00	€ 30.000,00
Avvertenze: per individuare il limite massimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore, tenendo presente che l'efficienza deve risultare "almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue 18 febbraio 2013, n. 811/2013".				
Tipologia spesa agevolabile	Periodo operativo della detrazione	Percentuale detrazione	Limite spesa	Limite detrazione
Oneri inerenti agli interventi di sostituzione integrale o parziale impianti di climatizzazione invernale con: – impianti dotati di caldaie a condensazione (con efficienza almeno di classe A prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue 18 febbraio 2013, n. 811/2013); e contestuale installazione di: – sistemi di termoregolazione evoluti (di classi V, VI o VII) della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02); oppure: – con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, concepiti per funzionare in abbinamento tra loro. (art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	-	-	-
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00
Oneri inerenti all' acquisto e alla posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. (art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	-	-	-
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00

IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Tipologia spesa agevolabile</i>
Oneri inerenti agli interventi per sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 286, della L. 27 dicembre 2006, n. 296)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00
		<i>Avvertenza:</i> per determinare il limite massimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.		
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
		Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00
IMPIANTI ESISTENTI CON MICROCOGENERATORI-SOSTITUZIONE				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri inerenti alla sostituzione di impianti esistenti mediante acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori, con un risparmio di energia primaria (PES) di almeno il 20% (di cui all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011) (art. 14, comma 2, lettera b-bis), del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	-	-	-
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Irpef e Ires: 65%	€ 153.846,15	€ 100.000,00
PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri inerenti all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in: – case di ricovero e cura; – istituti scolastici; – piscine; – strutture sportive; – università. (art. 1, comma 346, della L. 27 dicembre 2006, n. 296)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 92.307,69	€ 60.000,00
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Irpef e Ires: 65%	€ 92.307,69	€ 60.000,00

PARTI COMUNI CONDOMINIALI-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri inerenti agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, interessanti l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo anche se effettuati dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su beni immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	<i>di regola:</i> Irpef e Ires: 70%	€ 40.000,00	€ 28.000,00
		<i>se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva di almeno un'entità pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015:</i> Irpef e Ires: 75%	€ 40.000,00	€ 30.000,00
		<i>Avvertenza:</i> la sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione del 70% o del 75% deve risultare asseverata da professionisti abilitati, tramite specifica attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al decreto 26 giugno 2015. L'Enea effettuerà i controlli, anche a campione su tali dichiarazioni. L'eventuale non veridicità della detrazione determinerà la decadenza del beneficio, fermo restando la responsabilità del professionista.		
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
<i>di regola:</i> Irpef e Ires: 70%		€ 40.000,00	€ 28.000,00	
<i>se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva di almeno un'entità pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015:</i> Irpef e Ires: 75%		€ 40.000,00	€ 30.000,00	
<i>Avvertenza:</i> la sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione del 70% o del 75% deve risultare asseverata da professionisti				

		abilitati, tramite specifica attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al decreto 26 giugno 2015. L'Enea effettuerà i controlli, anche a campione su tali dichiarazioni (dal 2018 anche su tutte le agevolazioni spettanti in relazione al risparmio energetico qualificato). L'eventuale non veridicità della detrazione determinerà la decadenza del beneficio, fermo restando la responsabilità del professionista.		
POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri inerenti agli interventi per sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza (art. 1, comma 286, della L. 27 dicembre 2006, n. 296)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00
		Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.		
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
		Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00
Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.				
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GENERALE DI EDIFICI				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri inerenti agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che consentono di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei valori specificati nell'allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (art.1, comma 344, della L.27 dicembre 2006, n. 296)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 153.846,15	€ 100.000,00
	dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	Irpef e Ires: 65%	€ 153.846,15	€ 100.000,00
SCALDACQUA				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri inerenti agli interventi per sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicata alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4, comma 4, del D.L. 6 dicembre	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00
		Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa		

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214)		entalpia e scaldacqua a pompa di calore.		
		<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
		Irpef e Ires: 65%	€ 46.153,94	€ 30.000,00
	<u>dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</u>	Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.		
SCHERMATURE SOLARI				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Tipologia spesa agevolabile</i>
Acquisizioni e posa in opera delle schermature solari inerenti sistemi che applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente consentono una modulazione variabile e controllata per parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari [di cui all'allegato M del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311]. (art. 14, comma 2, lettera b), del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90)	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 92.307,69	€ 60.000,00
	<u>dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</u>	Irpef e Ires: 50%	€ 60.000,00	€ 30.000,00
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI E VERTICALI				
<i>Tipologia spesa agevolabile</i>	<i>Periodo operativo della detrazione</i>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
Oneri inerenti a interventi su: – edifici esistenti; – parti di edifici esistenti; – unità immobiliari; riguardanti: – strutture opache orizzontali (come coperture e pavimenti); o: – strutture opache verticali (come pareti isolanti o cappotti); a condizione che risultino rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m ² K, di cui all'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008.	dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017	Irpef e Ires: 65%	€ 92.307,69	€ 60.000,00
		Avvertenza: per determinare il limite minimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti sia per le strutture opache verticali e orizzontali, sia per le finestre comprensive di infissi.		
	<u>dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</u>	<i>Percentuale detrazione</i>	<i>Limite spesa</i>	<i>Limite detrazione</i>
		Irpef e Ires: 65%	€ 92.307,69	€ 60.000,00
Avvertenza: per determinare il limite minimo di detrazione devono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti sia per le strutture opache verticali e orizzontali, sia per le finestre comprensive di infissi.				
N.B.: <u>A decorrere dal 1° gennaio 2019, le detrazioni evidenziate nella presente tabella ai Irpef e Ires con le regole sul risparmio energetico qualificato, se non saranno prorogate, cessano di esplicare effetto, ad eccezione di quelle inerenti alla "riqualificazione energetica di parti comuni condominiali la cui operatività è prevista fino al 31 dicembre 2021. Successivamente si ritiene sussistente la possibilità di beneficiare, da parte dei soggetti Irpef, della detrazione del 36% di cui all'art. 16-bis del Tuir.</u>				

Dossier Casi e Contabilità

Ravvedimento operoso per l'omesso o insufficiente versamento del saldo Imu 2017

Coloro che hanno eseguito il pagamento del saldo Imu:

- in misura inferiore a quanto dovuto (insufficiente versamento);
- oltre il termine di scadenza previsto (tardivo versamento);

oppure:

- non corrispondono la prevista somma (omesso versamento);

sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che espressamente, al comma 1, recita: “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

In concreto, l'operatività normativa citata consente di individuare la presenza di una sanzione amministrativa di tipo:

- *generico*, che trova applicazione per tutte le patologie relative ai versamenti di imposte e tributi;
- *ridotto*, per ritardi di pagamento che non risultano di entità superiore a 90 giorni;
- *ridottissimo*, per ritardi di versamento non superiori a 15 giorni;

tenendo presente che per i tributi locali il ravvedimento operoso non può trovare operatività se la violazione non è stata già constatata e, comunque, non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, ne hanno avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

In concreto, per i ritardi o gli omessi nei versamenti dell'Imu, la sanzione amministrativa che si rende applicabile (Fig. 1) è stata prevista nella misura:

- dell'1%, al giorno crescente nei primi 14 giorni (dall'1% al 14%);
- del 15%, dal 15° giorno di ritardo fino al 90° giorno;
- del 30%, dal 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (alcuni Comuni, con apposito regolamento, hanno disciplinato una specifica percentuale ridotta per i ravvedimenti operosi posti in essere dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata).

Fig. 1 – Entità della sanzione amministrativa

Termine ultimo versamento	Entro i primi 14 giorni	Dal 15° giorno al 90° giorno	Oltre il 90° giorno
Sanzione amministrativa →	1% giornaliero (1% ... 14%)	15%	30%

In altri termini, il soggetto interessato o contribuente che corrisponde l'imposta dovuta in ritardo, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista, ha la possibilità di fare ricorso autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

Infatti, le finalità di tale istituto sono quelle consentire di porre in essere il rimedio spontaneo, *entro precisi termini temporali*, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative.

Al riguardo, si pone in rilievo che nel caso di effettuato:

- *entro il 15° giorno successivo alla scadenza*, si rende applicabile la sanzione amministrativa in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo (*ravvedimento sprint*);
- *tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista*, si rende operativa la sanzione amministrativa ridotta del 1,50% (1/10 del 15%) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali (*ravvedimento breve*);
- *tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista*, si rende dovuta la sanzione amministrativa ridotta dell'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali (*ravvedimento intermedio*);
- *tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (es.: entro il 30 giugno 2018 per l'anno di imposta 2017)*, si rende applicabile la sanzione amministrativa ridotta del 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali (*ravvedimento lungo*).

Le misure della sanzione amministrativa ordinaria, di cui alla Fig. 1, schematizzate con quelle ridotte applicabili in sede di ravvedimento operoso, sono schematizzate nel seguente specchio:

<i>Giorni di ritardo</i>	<i>Sanzione amministrativa ordinaria applicabile</i>	<i>Sanzione amministrativa ridotta in presenza di ravvedimento operoso</i>
1	1%	0,10%
2	2%	0,20%
3	3%	0,30%
4	4%	0,40%
5	5%	0,50%
6	6%	0,60%
7	7%	0,70%
8	8%	0,80%
9	9%	0,90%
10	10%	1,00%
11	11%	1,10%
12	12%	1,20%

Giorni di ritardo	Sanzione amministrativa ordinaria applicabile	Sanzione amministrativa ridotta in presenza di ravvedimento operoso
13	13%	1,30%
14	14%	1,40%
15	15%	1,50%
dal 16° al 30°	15%	1,50%
dal 31° al 90°	15%	1,67%
oltre il 90° ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (es.: entro il 30 giugno 2018 per l'anno di imposta 2017)	30%	3,75%
Oltre il termine di cui al rigo precedente	Successivamente al termine previsto per il ravvedimento, alcuni Comuni, con proprio regolamento (a cui si rinvia) hanno previsto che il tardivo versamento può essere sanato usufruendo dell'adempimento spontaneo aggiungendo all'imposta dovuta una specifica sanzione amministrativa (es.: del 9% in misura fissa) e gli interessi legali.	

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento:

- dell'ammontare dell'imposta o della differenza di imposta dovuta;
- della sanzione sull'entità del tributo che viene corrisposto in ritardo.
- degli interessi legali calcolati sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. Per comodità operativa, nello specchio che segue si evidenziano le ultime variazioni della misura degli interessi in argomento:

–

Misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2016		
Periodo	Norme	Saggio di interesse
1.1.2016-31-12-2016	D.M. Economia 11.12.2015	0,20%
1.1.2017-31-12-2017	D.M. Economia 7.12.2016	0,10%
1.1.2018-31-12-2018 (salvo proroga)	D.M. Economia 13.12.2017	0,30%

Per completezza, si segnala che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 23 giugno 2011, n. 67/E, ha puntualizzato che si deve ritenere ammessa la possibilità di eseguire anche il *ravvedimento operoso parziale*. Al riguardo, però, è necessario operare una distinzione tra "rateazione delle somme da ravvedimento" e "ravvedimento parziale". Infatti, si deve necessariamente escludere la possibilità di applicare all'istituto del ravvedimento operoso la rateazione, che è una modalità di pagamento dilazionato nel tempo di somme dovute dal contribuente, applicabile solo se normativamente prevista, e in presenza di presupposti e secondo regole puntualmente disciplinate.

Specificamente, non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosiddetta "prima rata" di quanto "complessivamente" dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e

che il soggetto interessato possa, quindi, beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche

quando i versamenti delle “rate” successive sono effettuati oltre i termini ultimi normativamente previsti. Allo stesso modo, si deve escludere che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro, si possa invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”.

Infatti, nell’ipotesi di omesso o di carente versamento, non può beneficiare della percentuale di riduzione dell’intera sanzione amministrativa nelle misure ridotte per il solo fatto di aver versato una prima rata di quanto complessivamente dovuto entro il termine, a titolo di mera indicazione, di 30 giorni dalla data di commissione della violazione.

Relativamente alla fattispecie prospettata è, invece, più corretto parlare di ravvedimento “parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto.

Ai fini del perfezionamento del *ravvedimento parziale*, è necessario che risultino corrisposti sia gli interessi, sia la sanzione amministrativa ridotta commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. Ovviamente, il limite all’effettuazione di tali *ravvedimenti operosi scaglionati* è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente o dallo scadere del termine per il ravvedimento, nel qual caso l’omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni amministrative.

A titolo meramente esemplificativo, se il contribuente non ha effettuato (o ha effettuato in parte) il versamento della somma dovuta a titolo di saldo Imu per l’anno 2017 (es.: € 1.000,00), tale omissione – sempreché non sia stata già constatata – si considera correttamente ravveduta qualora, entro il termine del 30 giugno 2018 (termine per la presentazione della dichiarazione Tasi/Imu per l’anno 2017), se risultano corrisposti, in due o più soluzioni, la quota capitale (es.: € 200,00, € 400,00, € 300,00 e € 100,00) con i correlati

sanzione e interessi.

Viceversa, il ravvedimento operoso non si può ritenere perfezionato, se non limitatamente all’importo versato, qualora, entro il predetto termine del 30 giugno 2018, il contribuente interessato ha corrisposto solamente una quota parte del tributo dovuto (es.: € 200,00) con i correlati sanzioni e interessi e, successivamente al predetto termine, la restante parte (es.: € 400,00, € 300,00 e € 100,00).

Ugualmente, la violazione si deve ritenere ravveduta solo in parte se tra un versamento e l’altro intervenga un controllo da parte del Comune interessato o da un’autorità al riguardo preposta.

Se non è stato corrisposto il saldo dell’Imu entro il 18 dicembre 2017 o se, per errore, è stato pagato solamente in parte, sussiste la possibilità di regolarizzare l’importo per intero o come integrazione a quanto già effettuato facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso applicando una delle forme analizzate precedentemente, tenendo, ovviamente in considerazione, quanto stabilito dal Comune interessato per l’aliquota applicabile e le eventuali agevolazioni ed esclusioni.

Caso – si consideri che il saldo dell’Imu dovuta al 18 dicembre 2017 risultasse di ammontare pari a € 1.500,00.

Soluzioni: se il pagamento della somma dovuta:

- è stato eseguito utilizzando il “*ravvedimento sprint*” entro il 1° gennaio 2018 (14 giorni dopo la scadenza del 18 dicembre), era necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:
 - la sanzione amministrativa ridotta dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo, come specificato nel seguente prospetto:

Giorni di ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione ridotta	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

- gli interessi legali dello 0,10% annuo (tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017);

tenendo presente che entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 24 dicembre 2017 (cioè sei giorni dopo la scadenza del termine), l'importo complessivo di € 1.509,00, reventante dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 0,6% di € 1.500,00 = € 9,00;
- interessi legali (per 6 giorni: dal 18 dicembre 2017 al 24 dicembre 2017):
 $[(€ 1.500,00 \times 0,10 \times 6) : 36.500] = € 0,00$ (arr.);
- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva di Imu dovuta a saldo, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 9,00 + € 0,00];

- viene eseguito utilizzando il "ravvedimento breve" dal 2 gennaio 2018 al 17 gennaio 2018, è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:

- la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%);
- gli interessi legali dello 0,10% annuo dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) e dello 0,30% per i giorni del 2018;

tenendo presente che entrambi si calcolano sull'imposta ancora dovuta.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 17 gennaio 2018 (cioè trenta giorni dopo la scadenza del termine), l'importo complessivo di € 1.522,76, reventante dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 1,50% di € 1.500,00 = € 22,50;
- interessi legali:
 - per 13 giorni: dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017:
 $[(€ 1.500,00 \times 0,10 \times 13) : 36.500] = € 0,05$;
 - per 17 giorni: dal 1° gennaio 2018 al 17 gennaio 2018:
 $[(€ 1.500,00 \times 0,30 \times 17) : 36.500] = € 0,21$;
- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva di Imu dovuta a saldo, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 22,50 + € 0,05 + € 0,21];

- viene eseguito utilizzando il "ravvedimento intermedio" dal 18 gennaio 2018 al 18 marzo 2018, è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:

- la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%);
- gli interessi legali dello 0,10% annuo dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) e dello 0,30% per i giorni del 2018;

tenendo presente che entrambi si calcolano sull'imposta ancora dovuta.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 18 marzo 2018 (cioè novanta giorni dopo la scadenza del termine), l'importo complessivo di € 1.526,50, reventante dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 1,67% di € 1.500,00 = € 25,50;
- interessi legali:
 - per 13 giorni: dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017:
 $[(€ 1.500,00 \times 0,10 \times 13) : 36.500] = € 0,05$;
 - per 17 giorni: dal 1° gennaio 2018 al 17 gennaio 2018:
 $[(€ 1.500,00 \times 0,30 \times 77) : 36.500] = € 0,95$;
- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva di Imu dovuta a saldo, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 25,50 + € 0,05 + € 0,95];

–

- viene eseguito utilizzando il "ravvedimento lungo" dal 19 marzo 2018 al 30 giugno 2018 (prorogabile al 2 luglio 2018, in quanto il giorno 30 giugno cade di sabato), cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017, è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:

- la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'3,75% (1/8 del 30%);
- gli interessi legali dello 0,10% annuo dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) e dello 0,30% per i giorni del 2018;

tenendo presente che entrambi si calcolano sull'imposta ancora dovuta.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 29 giugno 2018 (cioè 193 giorni dopo la scadenza del termine), l'importo complessivo di € 1.558,52, reventante dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 3,75% di € 1.500,00 = € 56,25;
- interessi legali:
 - per 13 giorni: dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017:
[(€ 1.500,00 x 0,10 x 13) : 36.500] = € 0,05;
 - per 17 giorni: dal 1° gennaio 2018 al 17 gennaio 2018:
[(€ 1.500,00 x 0,30 x 180) : 36.500] = € 2,22;
- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva di Imu dovuta a saldo, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 56,25 + € 0,05 + € 2,22].

Il pagamento delle somme dovute per il ravvedimento operoso del saldo Imu può essere effettuato utilizzando le modalità per i versamenti ordinari e cioè utilizzando l'apposito bollettino di pagamento o il modello F24, per il quale, oltre al codice catastale del Comune interessato, si devono utilizzare i seguenti codici-tributo:

- 3912 - Imu-imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze art.13,c.7,d.l. 201/2011- Comune;
- 3913 - Imu-imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune;
- 3914 - Imu-imposta municipale propria per i terreni - Comune
- 3916 - Imu-imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune;
- 3918 - Imu-imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune;
- 3930 - Imu-imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune;
- 3925 - Imu-imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato;

tenendo presente che:

- alla voce "rateazione" non deve essere specificato alcun codice;
- nel campo "importi a debito versati", oltre all'ammontare dell'Imu a saldo devono essere compresi sia gli interessi, sia la sanzione amministrativa ridotta.